

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero

ONOREVOLI SENATORI. — Fatta eccezione di alcuni sporadici interventi, tutti di carattere contingente, correlativi a crisi temporanee e limitati quasi sempre a singole località, la prima forma di provvidenza disposta dallo Stato a favore dell'industria alberghiera risale al regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669.

Tale provvedimento prevedeva una duplice forma di provvidenza: il contributo « una tantum » e quello « rateale ». Questo ultimo era autorizzato in concorso al pagamento delle semestralità di ammortamento dei mutui che si fossero contratti con la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, per costruire, ampliare, arredare alberghi e pensioni, e, quindi, per migliorare, sul piano quantitativo e su quello qualitativo, la ricettività del Paese, specialmente in vista delle manifestazioni, allora prossime, dell'E.42 ».

Tale intervento fu ritenuto necessario in quanto, date le crisi alle quali periodica-

mente era soggetta l'industria turistico-alberghiera, il capitale rifuggiva dal settore.

Il provvedimento però, non raggiunse in pieno gli scopi per i quali era stato predisposto. E ciò per ragioni di ordine vario, e soprattutto:

a) perchè gli stanziamenti, da esso autorizzati, furono per la quasi totalità assorbiti dalle iniziative intese alla costruzione di alberghi di massa per i turisti che sarebbero convenuti a Roma per la « E.42 »;

b) perchè le difficoltà di reperire il capitale attraverso il collocamento di titoli fondiari, cui erano vincolati i mutui, rendevano le operazioni eccessivamente onerose, a tutto scapito del beneficio che il contributo statale intendeva arrecare ai mutuatari;

c) perchè le sopraggiunte complicazioni internazionali, sfociate nel secondo conflitto mondiale, orientarono la vita della Nazione per ben altri compiti.

Il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, ricalcò le orme della legge precedente,

limitandosi ad autorizzare un nuovo stanziamento; e col successivo decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, la misura del contributo rateale fu elevata dal 2,50 al 3 per cento e fu istituita la forma del contributo rateale a favore di coloro che non intendevano contrarre mutui o ne erano impossibilitati per carenza di garanzie.

La difficoltà di reperire il danaro da destinare ai mutui, che già si era manifestata con la prima esperienza, andò sempre più accentuandosi e maggiormente nell'immediato dopoguerra, quando il capitale rifuggiva dall'impiego a reddito fisso, per le larghe possibilità che v'erano di procedere ad investimenti diretti in imprese, specie in quelle a carattere speculativo. Ed è in questo periodo che l'intervento del credito a favore dell'industria alberghiero-turistica si restringe notevolmente, perchè poco vantaggioso per coloro che vi facevano ricorso, dato l'eccessivo onere che derivava dallo scarto delle cartelle che si emettevano in corrispettivo dei mutui.

Si giunse, così, al terzo provvedimento: la legge 29 luglio 1949, n. 481; che, in luogo dei contributi, prevedeva l'intervento dello Stato attraverso l'anticipazione di fondi (attinti dagli stanziamenti E.R.P.), a particolari condizioni di favore (2 per cento), per consentire così agli Istituti di credito la concessione di mutui in contanti senza ricorso quindi al collocamento di titoli.

Con questo provvedimento furono, per la prima volta, chiamati ad effettuare operazioni di credito in favore della industria alberghiera, anche altri Istituti di natura fondiaria.

E poichè era operante anche il già citato decreto n. 452 del 1946, che prevedeva il « contributo rateale », una parte dei fondi E.R.P. fu destinata alla concessione di mutui al tasso del 5 per cento assistiti dal contributo.

Il sistema dell'intervento statale attraverso la messa a disposizione di fondi ad un favorevole tasso d'interesse fu mantenuto e rafforzato con la legge 4 agosto 1955, n. 691, tanto che fu definitivamente abbandonato il sistema del « contributo » per far luogo a quello del « mutuo » con anticipazioni del-

lo Stato al tasso del 3,25 per cento. Si deve a tale legge la istituzione del « fondo di rotazione » per la concessione di provvidenze a favore dell'industria alberghiera e l'autorizzazione ad esercitare il credito alberghiero e turistico, oltre che agli Istituti già autorizzati, anche alle Casse di risparmio e agli istituti per il credito a medio termine.

Sempre secondo la già citata legge, i fondi da destinare ad la concessione di mutui, sono costituiti da rientri per operazioni eseguite in precedenza con i fondi E.R.P.; dai residui degli stanziamenti per i contributi di cui al ripetuto regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, dallo stanziamento di 1.000 milioni sul bilancio dello Stato per ciascuno degli esercizi finanziari, dal 1955-1956 al 1959-60; dal concorso, una volta tanto, di assegnazioni speciali, e precisamente 9 miliardi di cui 5 prestati dal Governo americano (legge 15 luglio 1957, n. 605) e 4 con prelevamento dai fondi stanziati per gli « Interventi a favore dell'economia nazionale » (legge 29 luglio 1959, n. 622).

Il gettito annuo del Fondo di rotazione, che all'inizio era previsto in circa 1.400 milioni di lire (1 miliardo a valere sullo stanziamento disposto sul bilancio dello Stato e 400 milioni circa per rientri dell'investimento E.R.P.) è destinato ad un continuo aumento per effetto degli interessi che vanno a maturarsi col suo investimento.

Attualmente, nonostante sia cessato l'afflusso del miliardo annuo di cui alla legge 691 del 1955, il gettito del fondo ha raggiunto la cospicua cifra di lire 1.150 milioni di lire. E le sue disponibilità complessive, accumulate dall'entrata in vigore della legge 691 ad oggi, ammontano a circa 20 miliardi di lire, interamente assegnate attraverso la concessione di mutui ed utilizzate solo per 14 miliardi, dato che gli altri sei sono tuttora giacenti nel conto del Tesoro in attesa che l'avanzamento delle opere finanziate ne consenta l'utilizzazione.

Le disponibilità del « fondo » sono indubbiamente notevoli. Tuttavia, in relazione anche al loro lento maturarsi, esse sono inadeguate rispetto alle numerose iniziative che vi hanno fatto ricorso per l'immediata, o

quanto meno sollecita, realizzazione dei relativi progetti.

Donde la necessità che il fondo stesso sia opportunamente integrato con nuovi massimi stanziamenti, a meno che non venga considerata la possibilità di una sua diversa utilizzazione atta a renderlo maggiormente efficiente.

Ora nell'impossibilità di reperire nuovi apporti monetari al fondo, data l'attuale situazione del bilancio statale, e poichè in questi ultimi tempi le condizioni di mercato finanziario mostrano buona tendenza verso il settore alberghiero e turistico, appare quanto mai opportuno modificare il congegno di utilizzazione del fondo.

Giova considerare al riguardo che alla forma dell'anticipazione di fondi a particolari condizioni di favore, in luogo degli interventi con contributi a mutuo, si è fatto ricorso quando esistevano notevoli difficoltà nel mercato del danaro. Difficoltà che si sono sensibilmente attenuate il che consiglia di ritornare al sistema del contributo rateale, a titolo di pagamento per concorso interessi sui mutui.

Pertanto, allo scopo di assecondare le numerose istanze del settore alberghiero e paraturistico e conferire un contenuto alla politica di sviluppo della ricettività nazionale dal prossimo quinquennio, si è predisposto il presente disegno di legge mediante il quale, a coloro che intraprendono la realizzazione di opere od impianti nel settore turistico ricettivo, possono essere concessi contributi sui mutui contratti, per una durata variabi-

le, comunque non superiore ai 25 anni, per il finanziamento delle opere medesime e per tutta la durata dell'ammortamento.

Con l'attuazione del proposto provvedimento lo Stato sarà in grado di imprimere un impulso decisivo al settore, potendo contribuire nel prossimo quinquennio, alla realizzazione di opere turistico-ricettive per un ammontare di 80 miliardi di lire; laddove l'articolazione dell'attuale fondo di rotazione, che, come si è detto, verrà a cessare con il 1° gennaio 1962, avrebbe consentito, nello stesso periodo, il finanziamento di opere per un importo di appena 14 miliardi di lire.

Il fondo di rotazione, istituito con legge 4 agosto 1955, n. 691, cesserà di funzionare con il 1° gennaio 1962 ed i rientri del fondo stesso affluiranno ad appositi capitoli di entrata dello stato di previsione del Ministero del tesoro, assicurando così la copertura degli oneri di bilancio.

Col presente provvedimento, inoltre, viene prorogato il termine per la ultimazione delle opere e degli impianti turistici, previsti dall'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e confermata la validità di tutte le norme vigenti in materia di provvedimenti a favore dell'industria alberghiera, in quanto non incompatibili con la nuova legge, ivi comprese ovviamente quelle di natura tributaria.

Il disegno di legge qui accluso è rivolto a raggiungere tali finalità, oltre che nel settore alberghiero, anche in quello delle opere e degli impianti che costituiscano coefficienti d'incremento per il turismo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A favore di coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni, nonché autostelli, rifugi alpini, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali, può essere concesso un contributo del 3 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno.

La spesa per l'acquisto del terreno non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione.

A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento od ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, può essere concesso un eguale contributo nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre fino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla metà della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento.

La durata dei mutui non può superare i venticinque anni per le spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed all'acquisto del suolo ed i dieci anni per le spese riguardanti l'arredamento e l'ammodernamento.

**Art. 2.**

I contributi di cui al primo comma dell'articolo 1, per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici alberghieri, sono concessi per opere da iniziarsi dopo la entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

Il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dal-

l'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonché tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

**Art. 4.**

Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 691.

Di detta Commissione fa parte in ogni caso il Direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

**Art. 5.**

Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, che esprime il proprio parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona.

Esse devono essere corredate del progetto tecnico, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'istituto finanziatore prescelto per l'operazione.

**Art. 6.**

A favore di coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico può essere concesso un contributo non superiore al 3 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti.

Le domande per l'esecuzione dei lavori indicati nel primo comma del presente articolo, corredate del preventivo di spesa e del progetto, devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente, che esprime il parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona.

Tale contributo è concesso previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4, con provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 4.

Il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto finanziatore prescelto dai richiedenti, dopo la stipulazione del mutuo e l'accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti, da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

La durata dei mutui per le opere di cui al primo comma non può superare i dieci anni.

#### Art. 7.

I contributi di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

#### Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

per l'esercizio 1961-62	L.	200.000.000
» » 1962-63	»	200.000.000
» » 1963-64	»	150.000.000
» » 1964-65	»	130.000.000
» » 1965-66	»	120.000.000

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sarà provveduto, all'inizio di ogni esercizio, al riparto dei limiti di impegno summenzionati per assicurare l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Gli stanziamenti massimi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo in dipendenza dei limiti di impegno previsti dal precedente comma sono stabiliti negli importi annuali appresso indicati:

per l'esercizio 1961-62	L.	200.000.000
» » 1962-63	»	400.000.000
» » 1963-64	»	550.000.000
» » 1964-65	»	680.000.000
dall'esercizio 1965-66		
sino all'esercizio 1985-86	»	800.000.000
per l'esercizio 1986-87	»	600.000.000
» » 1987-88	»	400.000.000
» » 1988-89	»	250.000.000
» » 1989-90	»	120.000.000

L'ammontare dei contributi per le opere e gli impianti di cui al precedente articolo 6 non può superare il 30 per cento delle autorizzazioni previste nel primo comma del presente articolo.

#### Art. 9.

A carico del fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, possono essere assegnati mutui fino al 31 dicembre 1961.

Con il 1° gennaio 1962 cessano di avere vigore le disposizioni concernenti il funzionamento del fondo di rotazione e le disponibilità a tale data sul conto corrente fruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato « fondo di rotazione legge 4 agosto 1955, n. 691 - provvidenze a favore dell'industria alberghiera », sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale medesima.

A valere sulle disponibilità di quest'ultimo conto, il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà l'emissione degli ordinativi per le anticipazioni agli Istituti di credito indicati nell'articolo 3, dei fondi occorrenti alla somministrazione dei mutui assegnati entro il 31 dicembre 1961.

Le somme comunque di spettanza del cessato fondo di rotazione affluiranno, a decorrere dal 1° gennaio 1962, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è prorogato, ad ogni effetto, di due anni.

Art. 12.

Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonché tutte le disposizioni che disciplinano l'attività degli Istituti di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, e delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo 1958, n. 238, non incompatibili con la presente legge.